



**ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE  
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA**

accreditato al n. 425 del Registro degli Organismi di  
mediazione tenuto presso il Ministero di Giustizia.

**CODICE ETICO E DI CONDOTTA DELL'ORGANISMO E DEI MEDIATORI**

Delibera del Consiglio Direttivo dell'OMF di Padova e approvato dal C.O.A. PD in data 23.09.2024

**Preambolo**

Il Codice Etico e di Condotta dell'Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Padova (d'ora innanzi semplicemente "Organismo") è una carta dei diritti e doveri tesa alla definizione delle regole etico-sociali di ogni partecipante alla sua organizzazione e al suo funzionamento.

Il Codice Etico e di Condotta (d'ora innanzi semplicemente "Codice Etico") pertanto è teso a definire l'insieme dei principi ai quali sono chiamate ad uniformarsi tutte le persone che a vario titolo partecipano all'organizzazione e al funzionamento dell'Organismo stesso, fatte salve le fonti normative sovraordinate.

**SEZIONE I**

**REGOLE DI CONDOTTA DELL'ORGANISMO**

Principi generali

L'Organismo impronta tutta la propria organizzazione secondo i seguenti principi generali:

- **Responsabilità** verso l'utenza e verso i propri interlocutori primari (mediatori, avvocati, parti e collaboratori), oltre alla piena responsabilità verso la collettività;
- **Dovere** di aggiornamento e formazione professionale del personale e di tutti coloro che collaborano con l'Organismo.

Ed inoltre:

Uguaglianza

L'Organismo ripudia ogni tipo di discriminazione fondata sul genere, sull'età, sulla nazionalità, sullo stato di salute, sulla razza, sulla lingua, sulla religione e sulle opinioni politiche. L'Organismo si impegna ad assistere nella richiesta di mediazione chiunque ad esso si rivolga per finalità non contrarie alla legge.

Correttezza

Tutti i soggetti che collaborano all'Organismo e che partecipano all'attività dello stesso, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, devono uniformarsi ai principi di correttezza e lealtà reciproca.

Conflitto di interesse

Tutti i soggetti che collaborano all'Organismo e che partecipano all'attività dello stesso, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti dell'Organismo stesso o delle parti in mediazione rispettando, comunque, le decisioni che in proposito vengono assunte dall'Organismo.

**Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Padova**

Iscritto al n. 425 del Registro degli Organismi abilitati a svolgere la Mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 e s.m.

Palazzo di Giustizia di Padova, Via N. Tommaseo n. 55 – 35131 Padova (PD)

Tel. 0498751373

Mail: [ordine@ordineavvocati.padova.it](mailto:ordine@ordineavvocati.padova.it)

Pec: [mediazione@ordineavvocatipadova.it](mailto:mediazione@ordineavvocatipadova.it)

### **Riservatezza**

Tutti i soggetti che collaborano all'Organismo e che partecipano all'attività dello stesso, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento stesso.

L'Organismo garantisce nell'acquisizione, trattamento e archiviazione di tutte le informazioni relative a dati sensibili e non, nel rispetto dell'attuale disciplina sulla privacy.

### **Equità e diligenza**

L'Organismo si impegna ad essere indipendente e quindi, nello svolgimento del servizio, a non porre in essere condotte o comportamenti parziali e ingiusti.

Parimenti i singoli mediatori e quanti collaborano o sono dipendenti dell'Organismo devono rispettare il criterio dell'imparzialità e dell'indipendenza. L'Organismo nello svolgimento della sua attività si impegna, con i suoi mediatori, dipendenti e collaboratori, a perseguire il canone della diligenza professionale.

### **Linguaggio**

L'Organismo, unitamente ai propri mediatori, dipendenti e collaboratori, si impegna nella comunicazione verbale e scritta rivolta a destinatari, terzi e utenti, a utilizzare un linguaggio chiaro e comprensibile. L'Organismo si impegna a consegnare il presente Codice etico ai propri mediatori, dipendenti e collaboratori ed ai singoli utenti.

-----

## **SEZIONE II**

### **REGOLE DI CONDOTTA DEI MEDIATORI**

La presente Sezione del Codice Etico e di Condotta, ispirato al Codice di condotta europeo per mediatori del 2004, stabilisce una serie di principi e di obblighi ai quali tutti i mediatori dell'Organismo di Mediazione Forense di Padova, che devono essere Avvocati iscritti al Foro di Padova, hanno l'obbligo di aderire, impegnandosi ad osservare sotto la propria responsabilità le relative norme.

Essere iscritti all'Organismo di Mediazione Forense di Padova comporta l'accettazione in ogni sua parte dello Statuto, del Regolamento dell'Organismo, degli allegati allo stesso e del presente Codice Etico.

Ai fini del presente Codice Etico, per Mediazione si intende *un'attività, comunque denominata, svolta da un avvocato, soggetto terzo imparziale, neutrale, indipendente ed altamente qualificato* (in prosieguo: "il Mediatore"), *finalizzata ad assistere due o più Parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, qualora ve ne sia richiesta da parte di tutte le parti o ne sussistano, a parere del Mediatore stesso, le condizioni ed i presupposti, come da Regolamento.*

L'adesione al Codice Etico non pregiudica l'applicazione della normativa nazionale o delle regole che disciplinano la professione forense tra cui, in primo luogo, il Codice Deontologico Forense.

#### **ART. 1 - Iscrizione dei mediatori**

Per svolgere le sue funzioni l'Organismo si avvale di un elenco di almeno 5 Mediatori composto esclusivamente da avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Padova che abbiano conseguito positivamente la qualifica di mediatore all'esito di un corso di formazione iniziale, sottoscritto la dichiarazione di disponibilità a svolgere il servizio predisposta dall'Organismo e svolto l'aggiornamento per la formazione continua previsto dalla normativa, anche deontologica, vigente. Le istanze di iscrizione all'elenco dei mediatori vanno presentate al Consiglio Direttivo dell'Organismo.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'Organismo di Mediazione, valutato il numero di procedure

#### **Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Padova**

Isritto al n. 425 del Registro degli Organismi abilitati a svolgere la Mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 e s.m.

Palazzo di Giustizia di Padova, Via N. Tommaseo n. 55 – 35131 Padova (PD)

Tel. 0498751373

Mail: [ordine@ordineavvocati.padova.it](mailto:ordine@ordineavvocati.padova.it)

Pec: [mediazione@ordineavvocatipadova.it](mailto:mediazione@ordineavvocatipadova.it)

depositate nell'anno precedente e il numero dei mediatori iscritti nell'elenco, può prevedere l'ingresso nel proprio Elenco di nuovi mediatori che possiedano i requisiti di cui sopra.

La domanda deve essere corredata dell'attestato di partecipazione, con esito positivo al corso di formazione iniziale, nonché dell'attestazione dello svolgimento di un Tirocinio assistito mediante partecipazione personale ad almeno 10 (dieci) procedimenti di mediazione effettivamente svolti (con adesione della parte invitata) e del proprio *curriculum* con l'attestazione di eventuali titoli post-laurea conseguiti, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento richiesto dalla normativa vigente.

Il Mediatore dell'Organismo di Mediazione Forense di Padova è un avvocato (non sospeso) iscritto nell'Albo degli Avvocati di Padova.

L'Organismo si riserva la facoltà di dare corso a un colloquio preliminare o a un test valutativo iniziale ai fini nell'inserimento nell'elenco.

Il Mediatore non può svolgere le funzioni di mediatore per un numero massimo di 3 organismi, compreso il presente.

Il Mediatore deve avvisare prontamente e per iscritto l'Organismo di qualsiasi variazione relativa ai requisiti professionali e personali dichiarati al momento dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori.

### **ART. 2 - Requisiti per l'iscrizione dei mediatori all'elenco**

Per essere iscritto nell'elenco il Mediatore deve possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 4 D.M. n. 150/2023, attestandoli all'Organismo, salvi con riferimento al comma 1, lettere a) e b), del medesimo art. 4, gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del Codice di procedura penale.

Il mediatore deve essere in regola con i pagamenti della quota annuale di iscrizione all'Albo di appartenenza.

Ai fini dell'iscrizione il Mediatore si impegna a mantenere e rispettare, nei modi e termini previsti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilità, qualificazione, formazione ed aggiornamento professionale richiesti dal presente Codice Etico, dal Regolamento dell'Organismo e dalle delibere dell'Organismo di Mediazione Forense di Padova, nel rispetto del Codice Deontologico Forense, e dovrà altresì dichiarare la sua disponibilità ad eventualmente sottoporsi a valutazione periodica finalizzata alla revisione delle competenze teorico-pratiche nella gestione delle procedure di mediazione.

### **ART. 3 - Permanenza nell'elenco dei mediatori iscritti: requisiti e presupposti**

Tenuto conto dell'esigenza di garantire la qualità, la professionalità e la competenza dei mediatori, la permanenza all'elenco dei mediatori potrà essere subordinata ad una periodica valutazione, che sarà espletata con modalità di volta in volta stabilita dal Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione Forense.

I mediatori iscritti nell'elenco devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'Organismo, frequentando un corso di formazione e aggiornamento secondo quanto previsto dalla legge, devono impegnarsi a mantenere e rispettare, nei modi e termini previsti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilità, qualificazione, formazione ed aggiornamento professionale richiesti dal presente Codice Etico, dal Regolamento dell'Organismo e dalle delibere dell'Organismo di Mediazione Forense di Padova nel rispetto del Codice Deontologico Forense.

Il Mediatore provvede annualmente all'aggiornamento della propria scheda, depositando l'eventuale *curriculum* aggiornato, gli attestati di frequenza relativi ai corsi di aggiornamento in mediazione, ai corsi di formazione in mediazione o negoziazione, alla partecipazione ad eventi/convegni in materia di mediazione, nonché copia dell'assicurazione personale per la responsabilità civile professionale in corso di validità, estesa all'attività di mediazione.

### **Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Padova**

Iscritto al n. 425 del Registro degli Organismi abilitati a svolgere la Mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 e s.m.

Palazzo di Giustizia di Padova, Via N. Tommaseo n. 55 – 35131 Padova (PD)

Tel. 0498751373

Mail: [ordine@ordineavvocati.padova.it](mailto:ordine@ordineavvocati.padova.it)

Pec: [mediazione@ordineavvocatipadova.it](mailto:mediazione@ordineavvocatipadova.it)

Il mediatore deposita ogni due anni, o comunque quando richiesto dall'Organismo, l'autocertificazione del possesso dei requisiti formativi richiesti per la permanenza nell'elenco dei mediatori.

#### **ART. 4 – Divieti ed obblighi del Mediatore**

Al mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera; gli è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

- a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di indipendenza e di imparzialità secondo quanto previsto nel Regolamento;
- b) comunicare immediatamente al Responsabile e alle parti dell'affare in corso di trattazione delle circostanze emerse durante la procedura idonee ad incidere sulla sua indipendenza ed imparzialità;
- c) informare immediatamente il Responsabile dell'insorgere di motivi di incompatibilità, anche sopravvenuta, con l'incarico;
- d) comunicare per iscritto alla segreteria, prontamente e comunque non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico;
- e) non astenersi dall'incarico ricevuto senza motivazione riferita a giustificato motivo, ritenuta congrua dall'Organismo, fatti salvi i casi di incompatibilità;
- f) attenersi al Regolamento, allo Statuto e al Codice Etico e di Condotta dell'Organismo;
- g) rispondere immediatamente ad ogni richiesta dell'Organismo e del Responsabile dell'Organismo;
- h) eseguire personalmente la sua prestazione con diligenza e presentarsi con puntualità agli incontri di mediazione;
- i) adoperarsi affinché le parti procedano alla sottoscrizione del verbale, provvedendo senza indugio alla sottoscrizione e al suo deposito presso la segreteria;
- j) rispettare l'obbligo di riservatezza per tutto quanto appreso nel corso della sua opera;
- k) rispettare le previsioni di incompatibilità dettate dal Regolamento o dalla legge;
- l) assolvere l'obbligo di aggiornamento periodico previsti dalla normativa vigente, nonché frequentare i corsi di aggiornamento, incontri e le riunioni di studio e confronto organizzati o stabiliti dall'Organismo anche in collaborazione o in convenzione con altri enti formatori accreditati, nonché sottoporsi ad eventuale valutazione su richiesta dell'Organismo di Mediazione;
- m) formulare proposte di conciliazione nel rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative.

#### **ART. 5 - Doveri di Competenza dei mediatori**

Il mediatore deve:

- essere adeguatamente formato e deve aggiornarsi costantemente sulle tecniche di risoluzione dei conflitti;
- rifiutare l'incarico se non si ritiene qualificato a svolgere una procedura;
- svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo edal tipo della controversia;
- svolgere la propria opera di facilitazione al raggiungimento dell'accordo nel rispetto delle opinioni delle parti e di un sereno andamento del tentativo di conciliazione senza coartazioni.

#### **Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Padova**

Iscritto al n. 425 del Registro degli Organismi abilitati a svolgere la Mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 e s.m.

Palazzo di Giustizia di Padova, Via N. Tommaseo n. 55 – 35131 Padova (PD)

Tel. 0498751373

Mail: [ordine@ordineavvocati.padova.it](mailto:ordine@ordineavvocati.padova.it)

Pec: [mediazione@ordineavvocatipadova.it](mailto:mediazione@ordineavvocatipadova.it)

#### **ART. 6 - Dovere di Imparzialità, indipendenza e neutralità dei mediatori**

Il Mediatore deve agire verso le parti con imparzialità, indipendenza e neutralità.

Ai fini del presente Codice Etico e di Condotta, è definita "Indipendenza" l'*assenza* di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il mediatore ed una delle parti; "Imparzialità" è l'*attitudine* soggettiva del mediatore, che non deve favorire una parte a discapito dell'altra; "Neutralità" è la *posizione* del mediatore, che non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di mediazione.

Il Mediatore deve inoltre:

- comunicare ogni circostanza che può condizionare la sua condotta o ingenerare sospetti nelle parti;
- rifiutare la nomina o rinunciare all'incarico se non si ritiene in grado di mantenere tale condotta;

Il Mediatore designato garantisce la sua imparzialità, indipendenza e neutralità sottoscrivendo la "dichiarazione di imparzialità" prima dell'avvio della procedura di mediazione.

Qualora emergano circostanze che possano intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne immediatamente il Responsabile e le parti. Il Responsabile provvede alla sua eventuale sostituzione.

Non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 815, primo comma, numeri da 2 a 6 del c.p.c., nonché nelle ipotesi di cui all'art. 62 Codice Deontologico.

#### **ART. 7 – Dovere di Riservatezza**

Il Mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la Mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al Mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

Anche al fine di garantire la riservatezza il Mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.

#### **ART. 8 - Obbligo informativo del Mediatore – dovere di correttezza nel procedimento**

Il Mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le finalità e le caratteristiche del procedimento di Mediazione e il ruolo dell'Organismo di Mediazione, del Mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso, gli obblighi di riservatezza del mediatore e delle parti sia in riferimento alle sessioni comuni che a quelle riservate.

Ove non sia stato già comunicato dalla Segreteria, il Mediatore fornirà alle parti informazioni sulle indennità e le modalità di pagamento applicabili alla Mediazione.

Il Mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

Il Mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.

Il Mediatore, inoltre, deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo ai sensi di legge.

#### **ART. 9 - Designazione Mediatore – Sospensione dall'assegnazione degli incarichi**

A seguito di deposito dell'istanza di mediazione, l'Organismo provvede a designare un mediatore nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento.

Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, la designazione del mediatore avviene secondo il criterio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco, seguendo l'ordine progressivo e l'ordine cronologico di ricezione delle domande.

#### **Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Padova**

Iscritto al n. 425 del Registro degli Organismi abilitati a svolgere la Mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 e s.m.

Palazzo di Giustizia di Padova, Via N. Tommaseo n. 55 – 35131 Padova (PD)

Tel. 0498751373

Mail: [ordine@ordineavvocati.padova.it](mailto:ordine@ordineavvocati.padova.it)

Pec: [mediazione@ordineavvocatipadova.it](mailto:mediazione@ordineavvocatipadova.it)

Il Mediatore può, altresì, sempre essere scelto di comune accordo dalle parti, ovvero indicato dall'istante ed accettato dal chiamato. In tale ipotesi il Responsabile dell'Organismo designa il Mediatore prescelto dalle parti, salvo cause ostative ai sensi del Regolamento ovvero del presente Codice Etico e di Condotta. In tale caso il turno del Mediatore verrà considerato come espletato ai fini della rotazione.

In caso di dichiarata incompatibilità ovvero, qualora ricorrano le altre ipotesi di cui all'art. 6, l'Organismo provvede a designare un nuovo Mediatore.

Il Mediatore deve consultarsi con la Segreteria e le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo.

Il Consiglio Direttivo può concedere al Mediatore una sospensione temporanea dall'assegnazione degli incarichi su richiesta motivata del mediatore, per un termine massimo di anni due.

#### **ART. 10 Gestione della mediazione e doveri – Sostituzioni**

Il Mediatore che ha accettato l'incarico non può iniziare il procedimento di mediazione prima di aver sottoscritto la dichiarazione di indipendenza ed imparzialità ex art. 14, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 28/2010.

Il Mediatore è obbligato a presenziare agli incontri di mediazione per la quale è stato incaricato, tranne che in caso di gravi e documentati motivi.

Tali motivi dovranno essere comunicati per iscritto alla segreteria dell'Organismo con un preavviso di almeno 48 ore, salvo casi di emergenza.

Se per gravi ragioni non possa presenziare anche ad un solo incontro di mediazione l'incontro verrà rinviato, salvo necessità di provvedere alla sua sostituzione.

L'attività di mediazione deve essere condotta personalmente dal Mediatore con dignità e decoro, tenendo presente, sin dall'accettazione dell'incarico, i doveri di professionalità, serietà, efficienza, imparzialità, neutralità e riservatezza.

Il Mediatore deve essere estraneo a qualsiasi forma di condizionamento personale nei confronti delle parti delle quali deve rispettare i diritti, le credenze e le opinioni e non deve operare discriminazioni in base a appartenenza o meno a società od associazioni, comunità, ideologie politiche, religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, stato fisico, genere di appartenenza, orientamento sessuale, etc.

#### **Art.11 - sospensione e cancellazione**

Il Mediatore deve rispettare tutti i doveri ed obblighi previsti dalla vigente normativa, dallo Statuto, dal Regolamento di procedura e dal presente Codice Etico.

**Della sospensione:** nei casi di violazione di non lieve entità degli obblighi previsti dalla vigente normativa, dallo Statuto, dal Regolamento di procedura, dal presente Codice Etico e del Codice Deontologico Forense, ovvero in caso di venir meno dei requisiti di iscrizione, è fatta salva la possibilità per il Responsabile dell'Organismo di provvedere, anche *inaudita altera parte*, alla immediata sospensione del Mediatore dagli incarichi in essere e dall'assegnazione di nuovi, in attesa della definizione della contestazione nei suoi confronti e, nei casi più gravi, propone al Consiglio Direttivo la cancellazione dall'elenco.

È disposta la sospensione dall'elenco dei mediatori nel caso di sospensione del mediatore dall'attività di avvocato a qualsiasi titolo e, se disciplinare, con provvedimento definitivo e per tutta la sua durata. Anche durante la sospensione del mediatore a qualsiasi titolo permangono gli obblighi di formazione continua in capo ad esso.

Il Consiglio Direttivo può concedere una sospensione temporanea su richiesta motivata del mediatore (*sospensione volontaria*).

**Della Cancellazione:** è disposta la cancellazione dall'Elenco dei mediatori:

- a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione, ivi compreso il mancato completamento del percorso di aggiornamento *ex lege* o la cancellazione o la radiazione dall'Albo degli Avvocati di Padova;

#### **Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Padova**

Iscritto al n. 425 del Registro degli Organismi abilitati a svolgere la Mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 e s.m.

Palazzo di Giustizia di Padova, Via N. Tommaseo n. 55 – 35131 Padova (PD)

Tel. 0498751373

Mail: [ordine@ordineavvocati.padova.it](mailto:ordine@ordineavvocati.padova.it)

Pec: [mediazione@ordineavvocatipadova.it](mailto:mediazione@ordineavvocatipadova.it)

- b) per la perdita dei requisiti di onorabilità *ex lege*;
- c) per violazione di non lieve entità dei doveri ed obblighi della normativa in materia, dello Statuto, del Regolamento di procedura dell'Organismo, del presente Codice Etico e del Codice Deontologico Forense;
- d) per la comminazione di una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento;
- e) su richiesta del mediatore (*cancellazione volontaria*);

Può essere proposta la cancellazione dall'Elenco dei mediatori nel caso di rifiuto senza giustificato motivo dell'incarico di mediazione affidato, se ripetuto, per più di due volte nell'arco dell'anno.

Il provvedimento di cancellazione è immediatamente comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova per gli eventuali adempimenti di competenza.

I provvedimenti di cancellazione vengono assunti dal Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione, previa audizione del mediatore.

#### **ART. 12 – Compensi dei mediatori**

I compensi per l'attività di mediatore sono stabiliti dal Consiglio Direttivo, in applicazione dei seguenti principi:

- dopo la conclusione del procedimento al mediatore viene corrisposto un importo pari al 70 % (oltre agli oneri e eventuali accessori di legge) di quanto effettivamente fatturato ed incassato da parte dell'Organismo per le indennità di mediazione relative alla procedura nella quale ha prestato la propria attività.

Nel caso in cui una o più parti siano ammesse al Patrocinio a spese dello Stato al mediatore verrà corrisposto il compenso di sua spettanza, in relazione alla comunicazione e nei termini di cui all'art. 8 comma 2 del D.M. 01.08.2023.

Il compenso si intende da maggiorare con gli accessori di legge.

Il Consiglio Direttivo può riservarsi di valutare la modifica dell'importo della percentuale dei mediatori tenendo conto del numero delle procedure, del fatturato e dei costi dell'Organismo.

Ogni incarico di mediazione si intende concluso col deposito, da parte del mediatore, del verbale che attesta la chiusura del procedimento ad esso affidato, indipendentemente dall'esito positivo o negativo del medesimo.

La liquidazione e il pagamento di ciascun compenso sono subordinati alla presentazione di una nota pro forma redatta dal Mediatore.

#### **ART. 13 - Rinvii normativi**

Per quanto non espressamente richiamato nel presente Codice Etico e di Condotta, si applicano in quanto compatibili, le norme di legge, lo Statuto, il Regolamento di procedura, nonché le regole dettate dal Codice Deontologico Forense.

Padova, 23.09.2024

#### **Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Padova**

Iscritto al n. 425 del Registro degli Organismi abilitati a svolgere la Mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 e s.m.

Palazzo di Giustizia di Padova, Via N. Tommaseo n. 55 – 35131 Padova (PD)

Tel. 0498751373

Mail: [ordine@ordineavvocati.padova.it](mailto:ordine@ordineavvocati.padova.it)

Pec: [mediazione@ordineavvocatipadova.it](mailto:mediazione@ordineavvocatipadova.it)